



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA

Sezione Civile Unica

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Del Rio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **899/2022** promossa da:

Parte_1 (P.Iva *P.IVA_1*), nella persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Sabella Maria Carolina, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso la casa comunale sita in *Pt_1* Piazza Vittorio Emanuele III;

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

2i *Controparte_1* (P.Iva *P.IVA_2*), nella persona dell'amministratore delegato p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Tarenzi Luigi, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio Legale, sito in Milano, Via San Senatore n. 6/1;

CONVENUTO OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo – Appalto di opere pubbliche

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.12.2024, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, il *Parte_1* conveniva in giudizio la società *Controparte_2* chiedendo di: revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 183/2022 (R.G. 701/2022) che, ad istanza della [...] *Controparte_2* è stato emesso dal Tribunale di Sciacca in data 31.08.2022 e notificato al *Parte_1* [...] l 09.09.2022.

In particolare, rappresentava: di aver stipulato la concessione della gestione del pubblico servizio del gas metano con atto repertorio n. 551, stipulato in data 1.6.1987 e registrato in Sciacca l'8.6.1987 al n.

1750 e che, successivamente, con *“Atto di Trasferimento della Convenzione per la progettazione e realizzazione della rete di distribuzione del metano, nonché per la conseguente gestione della stessa nel Comune di Pt_1* , registrato a Palermo il 4.6.1991 al n. 8111, rep. 102869, racc. 6137, è avvenuto, ai sensi dell’art. 11, il trasferimento, dalla società CP_1 alla società Agragas s.p.a., della concessione del 1.6.1987, da intendersi fin dall’origine stipulata con quest’ultima la società.

Che, unitamente al predetto atto, vi erano anche i seguenti allegati: A) deliberazione di Consiglio Comunale n. 264 del 14.12.1990 avente ad oggetto *“Ratifica delibera di G.M. n. 597 del 09.10.1990 “Gas Gasdotti Azienda Siciliana spa – Palermo. Consenso al trasferimento della concessione (art. 11 della convenzione)”* B costituito dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 597 del 09.10.1990 avente ad oggetto *“Gas – Gasdotti Azienda Siciliana spa – Palermo. Consenso al trasferimento della concessione (art. 11 della convenzione)”*. Che, nel dispositivo della delibera in questione la Giunta comunale ha espressamente specificato che il trasferimento della concessione è consentito *“a condizione che nel contratto da stipularsi tra le parti sia contenuto l’esplicito impegno di mantenere ferme tutte le condizioni previste nel citato contratto Repertorio n. 551/1987”* ed inoltre che *“l’esecutività dello stipulato contratto tra la GAS– Gasdotti Spa e la società Agragas spa è subordinata al mantenimento di tutte le clausole contenute nel più volte citato contratto Repertorio n. 551/1987”*; C) costituito dalla Certificazione della Prefettura di Palermo attestante il possesso da parte di Agragas spa dei requisiti necessari per stipulare contratti con la P.A.

Che sono stati svolti lavori per la costruzione della rete di distribuzione del metano nella zona sud ovest del centro urbano e per la metanizzazione degli alloggi popolari di Porto Palo, della piscina comunale e del palazzetto dello sport. Che l’ultimazione dei lavori è avvenuta rispettivamente il 20.09.2003 e il 06.07.1999; che a seguito di questi lavori sono state emesse due fatture: rispettivamente, la fatt. n. 9108383030 del 20/11/2008 per € 135.395,09 comprensive di IVA per *“lavori per la metanizzazione degli alloggi popolari della borgata di Porto Palo, della Piscina comunale e del Palazzetto dello Sport”*, la cui base imponibile ammonta ad € 114.915,30; la fatt. n. 9108383021 del 14/10/2008 per € 158.650,21 comprensive di IVA per *“Lavori di costruzione della rete di distribuzione del metano nella nuova zona SUD OVEST del centro urbano (scrittura privata del 07.02.2003)”*, la cui base imponibile ammonta ad € 144.227,46 ed € 114.915,30.

Che, per entrambe le spese, non sussiste alcun impegno di spesa in bilancio.

Che nel corso degli anni il Parte_1 continuava a fruire dei lavori, forniture e servizi da parte della Agragas s.p.a. e delle società che si sono avvicendate; che nel 2015 veniva notificato al Pt_1 un ricorso al Tar di Palermo, iscritto al n. rg 3880/2015, per l’annullamento: della nota prot. n. 26107 del 6 ottobre 2015 del Parte_1 con la quale, in conformità alla delibera della G.C. n. 173 del

23 settembre 2015 ed in esecuzione dell'art. 46 — bis c.4 del D.L. n. 159/2007 e della L.R. n. 9/2015, veniva applicato il 10% del vincolo sui ricavi di distribuzione (VRD) e con cui la società [...]

Parte_2 veniva invitata a corrispondere quanto dovuto con riferimento all'anno 2015 ed agli anni pregressi, nonché a fornire all'Amministrazione elementi utili per la verifica del calcolo e del dovuto di cui alla delibera in oggetto; la deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 23 settembre 2015, sui *"Servizio distribuzione Gas naturale, recepimento delle recenti modifiche legislative di cui all'art. 94 L. R. 9/2015. Direttiva per l'applicazione del canone del vincolo sui ricavi di distribuzione (V.R.D)"*, pubblicata all'albo pretorio comunale nel periodo 28 settembre - 13 ottobre 2015; che quest'ultima delibera veniva modificata dalla Giunta comunale e che il processo apertosi innanzi al Tar si concludeva con una pronuncia di improcedibilità per carenza di interesse come da decreto n. 110/2020 reg. prov. Pres., emesso il 10.03.2020 e pubblicato 11.03.2020.

Rappresentava inoltre che, la Parte_2 ora Controparte_2, saldava le debenze relative al canone di cui all'art. 46 bis comma 4 D.L. 159/2007 fino all'anno 2020. Che a fronte delle 7 fatture emesse dal Comune di Pt_1 la società provvedeva a versare gli importi dovuti per le annualità 2015-2018, sia in acconto che a saldo ed effettuava ulteriori pagamenti concernenti le annualità 2019 e 2020, mentre resta insoluto il canone relativo all'annualità 2021 di cui alla fattura emessa il 15.03.2022 Fattura n. 1/7/2. Che, quanto invece alla annualità 2022, rappresentava che il competente ufficio del Comune non aveva ancora provveduto all'emissione della relativa fattura.

Che quanto alle somme ingiunte con il decreto oggetto di opposizione, per le stesse non sussiste alcun impegno di spesa da parte dell'ente.

Quanto ai motivi di opposizione eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità o improponibilità del ricorso per esistenza di una clausola compromissoria e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo. Evidenziava al riguardo come oggetto della richiesta di pagamento siano due fatture per lavori eseguiti in ragione del rapporto di concessione di un servizio pubblico stipulato con atto repertoriato al n. 551 del 01 giugno 1987. Che l'art. 12 della concessione in questione stabilisce che *"Qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, escluso per quanto riguarda le stime e il riscatto previste dall'art. 9, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato dalla Concessionaria, l'altro dal Pt_1 e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, d'accordo tra i primi due, o, in difetto d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo al quale spetterà altresì di nominare il secondo arbitro qualora la parte convenuta non vi abbia provveduto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato"*. Che l'opposto non ha attivato le procedure per la costituzione del collegio arbitrale, con conseguente improcedibilità per la proposizione della domanda in monitorio e nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione passiva in capo all'ente non essendo stato assunto l'impegno di spesa di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo opposto come previsto dall'art. 191 del D.Lgs 267/2000; nel merito, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del credito non essendovi prova della data di trasmissione delle fatture e delle richieste di pagamento all'ente e non avendo allegato parte opposta atti comprovanti l'avvenuta interruzione del corso della prescrizione. Eccepiva, inoltre, l'inesistenza, infondatezza o illegittimità del credito evidenziando come lo stesso non sia provato, non essendo idonei i documenti prodotti dal ricorrente in fase monitoria; eccepiva, in subordine, l'estinzione per intervenuta remissione del debito, remissione desumibile dal contegno tenuto dalla società **Controparte_2** che per numerosi anni ha omesso il versamento al **Pt_1** del canone dalla stessa dovuto ed ha successivamente provveduto al pagamento delle fatture per gli anni dal 2015 al 2020 per un totale di € 212.390,62, contegno incompatibile con l'esistenza di un contro credito nei confronti del **Pt_1**. Chiedeva infine il rigetto della richiesta di concessione di provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

In ragione di ciò, concludeva, in via pregiudiziale, chiedendo di: *“- ritenere e dichiarare l'improcedibilità/improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pertanto la nullità dell'ingiunzione per incompetenza del giudice adito in ragione dell'eccepita sussistenza della clausola compromissoria; - ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del **Parte_1** per i motivi esposti;*” nel merito, in via preliminare di: *“- ritenere e dichiarare prescritto, inesistente, infondato, illegittimo il credito ingiunto, anche per interessi, da **Controparte_2** ”* in via principale di: *“- ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo citato per inesistenza, infondatezza e/o illegittimità del credito;*” o, infine, in via subordinata di: *“- ritenere e dichiarare l'estinzione del credito, a mezzo di remissione di debito da parte di **Controparte_2** ”*; presentando ulteriore istanza di rigetto di qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione.

Si costituiva in giudizio la società **Controparte_2** la quale, dopo aver riassunto tutti i passaggi che avevano condotto la stessa a divenire, da ultimo, la concessionaria del servizio di distribuzione di gas nel **Parte_1** rappresentava di risultarne creditrice per l'importo in linea capitale di € 294.045,30, IVA inclusa, oltre interessi legali, a causa del mancato pagamento delle fatture n. 9108383030 del 20.11.2008 e n. 9108383021 del 14.10.2008. Contestava quindi l'eccezione di improcedibilità eccependo l'inopponibilità alla stessa della clausola compromissoria contenuta nell'art. 12 della concessione ed evidenziando che, che all'inizio, la concessione intercorreva tra il **Parte_1** [...] e la **CP_2** e che la AGRAGAS spa l'aveva acquisita in data 4.6.1991 con l'atto di trasferimento.

Che questo comportava che la clausola compromissoria di cui all' art. 12 della concessione – che è un patto separato dal contratto a cui accede in forza della disposizione normativa di cui all'art. 808, co. 3 c.p.c. – non essendo stata sottoscritta da CP_3 non può esserle opposta in base al principio di autonomia della clausola compromissoria stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione anche a sezioni unite.

Eccepeva in subordine la nullità della predetta clausola evidenziando che, la convenzione, è stata stipulata nel 1987 ed è quindi soggetta alla norma imperativa di cui all'art. 5 della legge n. 1034/1971 come chiarito dalle SU nel 2008, che ha affermato che, per le concessioni stipulate prima del 2000, detta clausola sia nulla sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non avendo l'art. 6 comma 2 L. 205 del 2000 effetto retroattivo.

Contestava, altresì, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sostenendo come le norme richiamate non possano applicarsi, essendo stata la concessione stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 191 TUEL. Ha ad ogni modo evidenziato che, nel certificato di collaudo dell'11.10.2007, è riportato che l'importo delle opere realizzate è contenuto nei limiti di spesa autorizzata. Ha inoltre richiamato le delibere della Giunta Municipale n. 173 del 7.5.1998 e n. 358 del 23.7.1998 rappresentando che, a pag. 10, risulta evidenziato che l'ammontare dei lavori è entro i limiti di spesa autorizzata. Che il verbale risulta sottoscritto il giorno 11.10.2007, oltre che dal collaudatore nominato dalla Regione Sicilia, Ing. Persona_1, anche dal Dirigente Comunale dell'U.T. Dr. Per_2 [...] da Agragas spa nella persona del Dr. Persona_3 e dal Direttore Lavori Dr. Per_4 [...]. Che, peraltro, dalla relazione di fine lavori, risulta che gli stessi erano stati finanziati dalla Regione Sicilia; che inoltre dal verbale di collaudo sopra richiamato emerge che la fattura n. 9108383030 del 20.11.2008 indica il saldo del corrispettivo dovuto dedotti due acconti già pagati da parte del Parte_1 in base ai SAL del 1.3.1999 e del 4.8.1999 per il complessivo importo di Lire 2.470.417.273.

Evidenziava comunque come, in subordine, ai sensi degli artt. 191 e 194 TUEL eventuali debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi relativi a spese assunte in violazione di norme contabili sono sanabili.

Chiedeva l'emissione di un ordine di esibizione in relazione ai seguenti atti: delibera della Giunta Municipale n. 173 del 7.5.1998; delibera della Giunta Municipale n. 358 del 23.7.1998; delibera della Giunta Municipale n. 17 in data 31.1.2003; evidenziava altresì che, dalla documentazione prodotta, emerge come il Comune si trovi in uno stato di crisi finanziaria.

Contestava l'eccezione di prescrizione elencando gli atti con i quali la società aveva interrotto il decorso de termine; quanto all'esistenza del credito ed alla prova dello stesso evidenziava come, in

base al riparto degli oneri probatori in materia contrattuale, il creditore opposto avesse prodotto il contratto e gli atti posti a fondamento del credito ed allegato l'inadempimento qualificato spettando al debitore opponente di aver adempiuto. Contestava inoltre l'eccezione di rinuncia da parte del creditore al credito oggetto di decreto ingiuntivo, evidenziando come nel tempo le società abbiano inviato all'ente varie missive contenenti le richieste di pagamento. Domandava infine la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto.

Concludeva chiedendo: “- *in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione, ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo per cui è causa, ricorrendone i presupposti di legge; - nel merito: respingere integralmente l'opposizione svolta ex adverso perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo n. 183/22, RG n. 701/22 emesso dal Tribunale di Siacca per i motivi esposti in narrativa; - in subordine, nel merito: nella denegata ipotesi in cui venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la sussistenza in capo alla Controparte_2 del credito azionato con la procedura monitoria e, conseguentemente, condannare l'opponente al pagamento della somma complessiva di € 294.045,30= IVA inclusa, oltre interessi legali, ovvero alla maggiore o minore somma che il Giudice riterrà di giustizia;*”

Con ordinanza del 14.2.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva concesso alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

Stante la natura documentale della controversia con ordinanza del 4.10.2023 veniva disposto un rinvio all'udienza per la precisazione delle conclusioni, a seguito della quale, la causa veniva posta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DI DIRITTO

1. In via pregiudiziale va dichiarata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario a conoscere dalla presente controversia per le ragioni di seguito precisate.

La società Controparte_2 opponendosi, ha rappresentato come la concessione è stata sottoscritta nell'anno 1987 ed è quindi soggetta alla norma imperativa di cui all'art. 5 della legge n. 1034/1971, come da principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite nel 2008, dovendone conseguire la nullità.

Parte opponente con la prima memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ha, quanto alla giurisdizione, rilevato come la stessa sussista, non rientrando la materia oggetto della controversia tra quelle relative alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Va sul punto richiamato il principio di cui alle Sezioni Unite della Cassazione che stabilisce “*In materia di concessioni di pubblici servizi (nella specie, del servizio di distribuzione del gas metano) e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni*

anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971. Né può avere rilievo il sopravvenuto art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi), il quale non pone una norma sulla giurisdizione, ma risolve un problema di merito, giacché, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, investe la validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria, i quali, in base all'art. 806 c.p.c., non potevano essere stipulati; né alla suddetta norma sopravvenuta, in mancanza della espressa previsione della sua efficacia retroattiva, può essere attribuita efficacia sanante della originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge n. 1034 del 1971 ed anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000”.

La questione concerne l'individuazione della giurisdizione competente in relazione alla controversia in oggetto, con particolare riferimento all'eventuale applicabilità dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 6 lettera c), del Codice del Processo Amministrativo.

Ai sensi della norma citata, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo *“le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.*

Nel caso di specie, la questione concerne una controversia in materia di pagamento di corrispettivi afferenti a pubblici servizi relativi ad una convenzione, materia rientrante tra quelle espressamente escluse nel suindicato articolo, che espressamente stabilisce *“escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”.*

Detta esclusione sussisteva già sotto il vigore dell'art. 5 co. 2 L. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate dall'art. 33 D.lgs. 80 del 1998, stabilendo la disposizione di cui all'art. 5 che le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, non erano attratte nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Pertanto, la controversia in esame, non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma del giudice ordinario dal momento che le questioni concernenti corrispettivi per il servizio reso in forza della convenzione non sono espressione (nemmeno mediata) del potere della pubblica amministrazione ma concernono un rapporto puramente privatistico successivo alla stipula della concessione ed attinente alla fase dell'esecuzione del contratto.

Da tanto consegue la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e la validità della clausola compromissoria (Cass. S.U. 27336/2008).

2. Passando alla questione pregiudiziale relativa all'incompetenza funzionale del giudice ordinario a decidere la controversia, essendo stata la stessa compromessa in arbitri in virtù di quanto stabilito dall'art. 12 rubricato "*Clausola Compromissoria*" a mente del quale "*Qualsiasi controversia nascente dalla presente convenzione, escluso per quanto riguarda le stime e il riscatto previste dall'art. 9, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali sarà nominato dalla Concessionaria, l'altro dal Pt_1 e il terzo, che avrà funzioni di Presidente, d'accordo tra i primi due, o, in difetto d'accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo al quale spetterà altresì di nominare il secondo arbitro qualora la parte convenuta non vi abbia provveduto entro il termine di trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato*" va rilevato quanto segue.

Parte opposta eccepisce l'inopponibilità alla stessa della clausola alla luce dell'autonomia della stessa e

Controparte_4

2 Parte_3

Detta clausola impone il deferimento di ogni controversia derivante dalla convenzione a un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

Nel caso di specie, dagli atti allegati emerge che, nel 1991, con atto pubblico è stata trasferita ad Agragas s.p.a. la gestione del servizio di gas metano, come si legge nella clausola n. 2, alle condizioni tutte di cui alla convenzione del 1987, che deve intendersi sin dall'origine stipulata con Agragas s.p.a.

Tanto evidenziato, la convenzione in questione all'All. 1 art. 12 contiene la clausola arbitrale.

Alla luce di quanto sopra, considerata la giurisprudenza in materia, che sancisce il principio di autonomia della clausola compromissoria (Cass. SU 12616/1998), deve ritenersi che con l'atto pubblico di trasferimento della convenzione sia stata trasferita anche la clausola in questione dovendo a tal fine essere valorizzati: il fatto che è stata trasferita l'intera convenzione alle condizioni tutte nella stessa contenute (tra le quali appunto l'art. 12 contenuto nell'allegato 1) e il fatto che Agragas s.p.a. viene considerata, per comune volontà dei contraenti, quale parte contrattuale sin dall'origine, elemento questo che consente di ritenere che abbia prestato così il consenso anche per il negozio compromissorio collegato alla convenzione.

La clausola è applicabile anche a **Controparte_2** posto che la stessa è divenuta concessionaria del servizio alla luce delle fusioni societarie verificatesi nel tempo e di cui ha dato conto nella comparsa di costituzione.

In particolare, la convenuta ha precisato che Agragas s.p.a. è stata incorporata nella [...] **Parte_2** con atto di fusione del 5/01/2009, come da articolo 3 dell'atto in questione (All. 5 fasc. monitorio), la quale con delibera assembleare del 23/05/2016 ha modificato la propria denominazione in **CP_5** (All. 6 fasc. monitorio) e successivamente con delibera assembleare del 1/02/2018 in **Controparte_6** (All. 7 fasc. monitorio) e che, detta società, è stata incorporata con atto di fusione del 20/09/2019 in **Controparte_2**

La fusione tra società (2501 s.s. c.c.) implica una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa, con conseguente passaggio di tutte le situazioni giuridiche alla stessa riconducibili dal lato attivo e passivo ed estinzione della precedente società, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 21970 emessa il 30 luglio 2021.

La clausola compromissoria è quindi valida ed opponibile anche alla società **Controparte_2**

3. A tal riguardo, secondo il condivisibile insegnamento della Suprema Corte *“L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (Cass. Civ. Sez. I, 28.7.1999 n 8166).

Alla luce di quanto sopra, risultando la clausola contenuta nell'art. 12 della convenzione valida, efficace ed opponibile alla convenuta, va dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, dovendo la controversia essere rimessa al giudizio del collegio arbitrale.

5. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:

- Dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 183/2022 (R.G. 701/2022) emesso dal Tribunale di Sciacca, tribunale incompetente per essere la pretesa azionata in sede monitoria devoluta alla cognizione arbitrale di cui all'art. 12 della convenzione n. 551 del 1.6.1987.
- Compensa le spese di lite tra le parti.

Sciacca, 10 gennaio 2026

Il Giudice
Valentina Del Rio